

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 9 /2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica Vitali	Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli	Consigliere
Dott.ssa Fiorella Perna	Giudice A. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2339/2019, discussa all'udienza collegiale del 19.11.2020 e promossa

DA

(c.f.) rappresentata e difesa dall' avv. MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) ed elettivamente domiciliata in VIA GIORGIO WASHINGTON, 98 20146 MILANO, presso lo studio del difensore.

APPELLANTE

CONTRO

INPS , (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. ed elettivamente domiciliato in MILANO , presso l'avvocatura dell'ente.

APPELLATO

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, (p.i.13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

ed elettivamente domiciliata in MILANO, presso lo studio del difensore.

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI



PER L'APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e per l'effetto:

NEL MERITO:

1. riformare interamente l'impugnata sentenza, accertando l'interesse della ricorrente ad agire in giudizio, ex art. 100 c.p.c. e per l'effetto dichiarare nulle e/o illegittime le cartelle impugnate, in quanto due di esse non risultano essere (regolarmente) notificate, mentre in relazione alla terza l'ivi riportato credito risulta prescritto;

2. con vittoria di spese e competenze degli entrambi gradi di giudizio, come dal D.M. 55/2014, oltre il 15% per le spese generali, oltre CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

PER L'APPELLATO INPS:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza rigettare l'appello proposto con la conseguente conferma della sentenza Tribunale di Milano n. 2339/19, con ogni conseguente provvedimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE :

Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello promosso dalla Sig.ra _____, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

MOTIVI IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da _____ avverso il ruolo esattoriale e le sottostanti cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti dell'INPS, rispetto alle quali la ricorrente aveva contestato la regolarità della notificazione ed eccepito l'intervenuta prescrizione .

A fondamento della decisione, il primo giudice ha richiamato l'orientamento espresso dalla S.C. nelle sentenze n. 19704/15 e n. 22946/16, secondo cui l'estratto di ruolo, in difetto di attivazione di una procedura esecutiva, è insuscettibile di autonoma impugnativa per carenza di interesse ad agire in capo all'intimato.

Sulla scorta del predetto insegnamento, il primo giudice ha ritenuto l'assenza di un apprezzabile interesse della ricorrente all'impugnativa, altresì precisando che Agenzia Entrate- Riscossione aveva documentato la regolare notificazione di due delle tre cartelle impugnate, così sconfessando l'assunto dell'attrice, che aveva affermato di aver appreso dell'esistenza delle cartelle solo dopo la richiesta dell'estratto di ruolo.



Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 7.1.2020, ha spiegato appello la sig.ra _____, la quale ha lamentato, col primo motivo di gravame, che del tutto erroneamente il primo giudice aveva ritenuto provata la notificazione di 2 delle cartelle impugnate unitamente al ruolo.

L'appellante ha sostenuto che, relativamente alla cartella n. 06820060225532201000, non era stata prodotta la relazione di notificazione, che, relativamente alla cartella n. 06820050426220554000, difettava la produzione della seconda raccomandata, finalizzata all'informativa del deposito e, relativamente alla cartella n. 06820050050022369367000, ha lamentato l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, riservando l'impugnativa ex art. 221 c.p.c..

Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'orientamento giurisprudenziale in adesione al quale il primo giudice aveva deciso la causa ed ha sostenuto la maturata prescrizione dei titoli impugnati.

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la liquidazione delle spese di lite, siccome esuberante la somma prevista nel conferimento d'incarico di Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore.

Con memoria difensiva depositata l'8.4.2020 si è costituito l'INPS il quale ha sostenuto la correttezza e conformità a diritto dell'impugnata sentenza e, con memoria difensiva depositata in data 9.11.2020 si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aderendo alle ragioni esposte in sentenza.

Con atto depositato in data 13.10.2020, l'avv. Kosa, codifensore dell'appellante, ha rinunciato al mandato difensivo.

A seguito dei rinvii disposti con decreti presidenziali del 20.3.2020 e del 18.5.2020 in osservanza delle Linee Guida emesse dalla presidenza della Corte ai sensi dei DL nn. 11/20, 18/20 (conv. con modif. in l. n. 27/20) e 23/20, all'udienza del 19.11.2020, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI IN DIRITTO

L'appello è fondato per i motivi che seguono.

Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica il collegio ritiene che debba essere disaminato per primo il secondo motivo di appello.

Detto motivo di doglianza, formulato in contestazione della ritenuta insussistenza dell'autonoma impugnabilità del ruolo per difetto di interesse ad agire, è fondato in quanto coerente con l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex plurimis: n. 245/20; 83/2020, 386/2020, 749/2019) la quale condivide, facendole proprie, le argomentazioni che la S.C. ha espresso nella decisione n. 29294/2019 : *“la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è*



preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione ... ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso del giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice."

Orbene, tanto premesso in merito alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'appellante, disaminata la documentazione prodotta da AdER, il collegio rileva, relativamente alla cartella n.06820060225532201000, l'assenza di prova della notificazione all'intimata.

Atteso che unitamente alla mancata notificazione si è altresì introdotta la questione di merito relativa all'avvenuta prescrizione del credito, la stessa merita il vaglio giudiziale.

Orbene, il collegio rileva che il titolo è stato formato nel 2006 e che successivamente a tale data non risulta la notificazione di atti interruttivi della prescrizione, quindi, atteso il decorso del termine prescrizionale quinquennale al momento di introduzione del giudizio, deve dichiararsi la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 06820060225532201000.

Relativamente alla cartella n. 06820050426220554000 - con la precisazione che l'appellante ha confuso detta cartella con quella successiva quanto all'indicazione del vizio lamentato-, risulta depositato in atti l'avviso di ricevimento che, siccome non impugnato con querela di falso, deve ritenersi sottoscritto dalla destinataria (*L'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14).*).

Tuttavia, non vi è prova in atti che successivamente alla notificazione del predetto titolo, intervenuta in data 15.5.2006, siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, pertanto, atteso il decorso del termine quinquennale, anche in questo caso deve dichiararsi la prescrizione del credito.

Al proposito vale rilevare che la S.C. a SS.UU. con decisione n. 23397/16, ha affermato il seguente convincimento: *"La scadenza del termine, pacificamente*



perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.3 commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.)"

Detto orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, è stato, peraltro, reiteratamente confermato da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 1274/19.

Uguale considerazione valgono relativamente alla cartella n. 06820050050022369367000, di cui l'Agenzia ha dato prova di regolare notificazione nell'anno 2005, mediante deposito dell'atto alla casa comunale ed inoltro del relativo avviso all'appellante.

Anche in tal caso, in virtù delle argomentazioni sopra espresse per la cartella n. 06820050426220554000, posta l'assenza di prova della notificazione di atti interruttivi della prescrizione, deve dichiararsi la prescrizione della pretesa contributiva.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in considerazione del valore della controversia e del suo grado di complessità, in €. 2.000,00 per il primo grado ed in €. 2.000,00 per il presente grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 2339/19 del Tribunale di Milano dichiara che nulla è dovuto per prescrizione dall'appellante in forza dei titoli INPS nn. 06820060225532201000, 06820050426220554000 e 06820050050022369367000.

Condanna l'Agenzia a rifondere l'appellante delle spese del doppio grado, che liquida in €. 4.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.

Compensa le ulteriori spese del doppio grado.

Milano, 19.11.2020.

IL GIUDICE A. REL.
FIORELLA PERNA

LA PRESIDENTE
MONICA VITALI



